



CITTA' DI GALATINA

Provincia di Lecce

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-PROTEZIONE CIVILE

Servizio S.u.a.p. - Sportello Unico Attività Produttive

Corso Principe di Piemonte, 32 - 73013 GALATINA

Tel.0836 633427 - Fax 0836 569343 e-mail: suap@comune.galatina.le.it

TITOLO ABILITATIVO FINALE

DI

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

(Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il sig. ROTA Evaristo, nato a Crotone (Kr) il 14 giugno 1967 - c.f. RTO VST 67H14 D122T - in qualità di Procuratore Speciale della Società "CALCESTRUZZI S.P.A." - Partita IVA 01038320162 - con sede legale in Bergamo alla via Camozzi n. 124, ha presentato domanda, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 12292 del 09.4.2014, corredata da relativa documentazione, al fine del rilascio dell' A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, relativa all'impianto di produzione calcestruzzo sito in questo Comune in località "Bruciate", per:
- il rinnovo dell'autorizzazione n. 78 del 15.4.2011, rilasciata dalla Provincia di Lecce, per lo scarico delle acque meteoriche in subirrigazione in scadenza;
- la sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- che nella predetta domanda, tra l'altro, veniva dichiarata:
 - la piena e legittima disponibilità dell'immobile sito in questo Comune in località "Bruciate",

riportato in Catasto Terreni al fg. 66 part. 246, giusto atto di vendita del 18.11.1987, regolarmente registrato a Taranto in data 04.12.1987;

- che i suddetti immobili sono conformi alla vigente normativa, ai fini dell'esercizio dell'attività di che trattasi, giusta/o concessione edilizia/Permesso di Costruire: n. 1699/87 del 15.01.1987; n. 3768/87 del 09.4.1987; n. 1872/87 (variante della n. 1699/87) del 06.10.1987 e certificato di agibilità del 14.10.1991;

ed allegata la sottoelencata documentazione:


- Titolo di proprietà;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera decreto n. 946 del 26.4.2010 (D. Lgs. 152/06 ex art.269);
 - Autorizzazione n. 78 del 15.4.2011, rilasciata dalla Provincia di Lecce, relativa al rinnovo iscrizione al n.13 del Registro Provinciale recuperatori rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06;
- che con nota di questo Servizio (prot. 16520) del 14.5.2014 la predetta domanda, corredata da tutta la documentazione allegata, veniva trasmessa alla Provincia di Lecce - Ufficio Ambiente - quale Autorità competente al fine del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'A.U.A.;
- che con successiva nota di questo Servizio (prot. 20258) del 13.6.2014 veniva trasmessa alla Provincia di Lecce - Ufficio Ambiente - documentazione integrativa inviata dalla società "Calcestruzzi S.p.A." Area Centro Sud di Bari - a firma del geom. Di Turo Antonio, con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 19347 del 06.6.2014;

Vista la nota della Provincia di Lecce del 14.7.2014, acquisita al protocollo del Comune al n. 25111 del 21.7.2014, con la quale veniva trasmesso l'atto determinativo n. 327 del 09.7.2014 (Protocollo Generale n. 1454 del 10.7.2014 - C.R. 622) di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ai fini dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 15, comma 3, del R. R. 26/2013;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- Iscrizione nel Registro provinciale utilizzatori di rifiuti, ex art. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06, dell'impianto di produzione calcestruzzo sito in questo Comune, alla contrada "Bruciate", della Società Calcestruzzi S.p.A., con sede in Bergamo, *nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le prescrizioni nello stesso riportate;*

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento recante la



disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo);

Verificata l'iscrizione, decorrente dal 03.12.2013 e valida sino al 02.12.2014, della Società "CALCESTRUZZI S.P.A." - Partita IVA 01038320162 - con sede legale in Bergamo alla via Camozzi n.124, nella Sezione III ("Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti) degli Elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "White list") ex art. 1, commi da 52 a 57, della Legge 190/2012 - D.P.C.M. 18.4.2013 - della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo,

R I L A S C I A

alla Società "CALCESTRUZZI S.P.A." - Partita IVA 01038320162 - con sede legale in Bergamo alla via Camozzi n. 124, nella persona del procuratore speciale sig. ROTA Evaristo, nato a Crotone (Kr) il 14 giugno 1967 - c.f. RTO VST 67H14 D122T - per l'impianto di produzione calcestruzzo sito in Galatina (Lecce) alla contrada "Bruciate", il titolo abilitativo finale per:

- lo scarico delle acque meteoriche, ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 15, comma 3 del R. R. 26/2013;
- le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- l'iscrizione nel Registro provinciale utilizzatori di rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06, *nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto determinativo n. 327 del 09.7.2014 rilasciato dalla Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria (Protocollo Generale n. 1454 del 10.7.2014 - C.R. 622) di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.*

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente titolo abilitativo, come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, e si intende adottata salvo diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. Pertanto il titolare della stessa assume la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.



Il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ed inviato in copia, ai seguenti soggetti, per quanto di competenza:

- Provincia di Lecce - Servizio Ambiente;
- Polizia Provinciale;
- ASL Lecce - Area Nord - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- ARPA Puglia - D.a.p. di Lecce;
- Regione Puglia - Ufficio Rifiuti;
- Comando Carabinieri di Lecce - Nucleo Operativo Ecologico;
- Comune di Galatina - Direzione Territorio ed Ambiente - Servizio Edilizia Pubblica e Privata - Polo Catastale - Servizi Ambiente.



L'ARPA Puglia avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni ai camini dell'impianto, con periodicità almeno biennale.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lecce, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente titolo abilitativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il presente provvedimento è rilasciato conformemente e nei limiti della domanda presentata e dell'atto determinativo n. 327 del 09.7.2014, rilasciato dalla Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, di adozione della relativa A.U.A.

Il presente provvedimento è composto da n.4 fasciate e dall'allegato atto determinativo n. 327 del 09.7.2014.

Fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente

Galatina, 23.7.2014

Il Dirigente
dot. Antonio OREFICE



PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Servizio AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

C. R. 622

Atto di determinazione n 327 del 09/07/2014

Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n° 1454 del 10/07/2014



OGGETTO: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, AI FINI DEL RINNOVO DEI SEGUENTI TITOLI ABILITATIVI: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. L.VO 152/2006 E DELL'ART. 15 COMMA 6 DEL R.R. 26/13"; AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D. L.VO N° 152/2006"; ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE UTILIZZATORI DI RIFIUTI EX ARTT. 214 E 216 DEL D. L.VO 152/06. IMPIANTO DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO SITO IN GALATINA

SERVIZI FINANZIARI: Visto di regolarità contabile

Esercizio 2014

Preso Nota

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (D.Lgs. 267/2000 – art. 151, comma 4)

Liquid: Cap/art. _____ / N. _____ € _____ Creditore _____

Annotazioni: _____

EMESSO MANDATO / REVERSALE

N. _____

Data 11/7/2014

**Copia Autentica di documento
prodotto e firmato digitalmente**

**Il dirigente dei Servizi Finanziari
PANTALEO ISCERI**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Pantaleo Isceri il 14/07/2014 9.46.12
ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005
Determina: 2014 / 1454 del 10/07/2014
Registro.: D622 2014 / 327 del 09/07/2014 REGALBO 2014 / 1711 del 14/07/2014



PROVINCIA DI LECCE

**AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, PROGRAMMAZIONI
STRATEGICA**

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

C. R. 622

Atto di determinazione

n 327 del 09/07/2014

OGGETTO: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, AI FINI DEL RINNOVO DEI SEGUENTI TITOLI ABILITATIVI: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. L.VO 152/2006 E DELL'ART. 15 COMMA 6 DEL R.R. 26/13";AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D. L.VO N° 152/2006"; ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE UTILIZZATORI DI RIFIUTI EX ARTT. 214 E 216 DEL D. L.VO 152/06.IMPIANTO DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO SITO IN GALATINA C.DA "BRUCIATE", DELLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BERGAMO.

Riepilogo Contabile

Esercizio 2014

--

Liquid: Cap/art. _____ / N. _____ € _____ Creditore _____

Pubblicazione sul sito INTERNET: s



**SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE**

Visti:

- l'art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli Enti Locali di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento (differimento avvenuto al 28/02/2014 con D.M. del 19/12/2013 pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013)
- la deliberazione di G.P. n. 50 del 05/03/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso:

- l'art.19 del D.lgs. 18.8.00, n. 267, prevede: "*Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore*";
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: "*oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:*
 - a) *le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;*
 - b) *le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132*";
- l'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, recita: "*i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura*";
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "*il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31*";
- l'art. 124 del D.Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "*tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....*";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 - Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., - attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici

- artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- che il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati", artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
 - che il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
 - che con direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09 aprile 2002 sono state date indicazioni per la piena applicazione del Regolamento Comunitario nr. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti (allegato C);
 - che il Dm Ambiente 2 maggio 2006 (Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta ufficiale 18 maggio 2006 n. 114) reca - all'allegato C - uno schema di trasposizione dei codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato 1 e nell'Allegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui all'allegato D, parte IV del D. Lgs 152/2006 ai sensi della decisione 2000/532/Ce e successive modificazioni;
 - che il Decreto n. 350/98 del Ministero dell'Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
 - che l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
 - che l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
 - l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";
 - l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie";
 - l'art. 40 comma 1 lettera "c" dell'ordinamento degli uffici servizi approvato con Delibera di Giunta n. 306 del 27/10/2008, stabilisce: "...spettano ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione e concessione: cioè, l'emanazione dei provvedimenti amministrativi, anche discrezionali, come le autorizzazioni, le ingiunzioni, le abilitazioni, i nulla - osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali, il cui corrispettivo sia determinato con tariffa";
 - l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
 - l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;



- che al paragrafo n. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

Considerato:

che, il Responsabile dell'U. T. C. del Comune di Galatina (Le), con nota prot. n. 16520 del 14/05/2014, ha trasmesso al Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce ed acclarata al protocollo n. 37027 del 16/05/2014, copia della istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. Evaristo Rota, nato a Crotona il 14/06/1967, C. F. RTOVST 67H14 D122T, procuratore speciale della società Calcestruzzi S.p.A., con sede in Bergamo alla Via Camozzi n. 124, ai sensi del DPR 59/2013, ai fini del rinnovo dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, c. 1:

- lett. a) "autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 del D. L.vo 152/2006 e dell'art. 15 comma 6 del Regolamento regionale n. 26/13";
- lett. c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. L.vo n° 152/2006";
- lett. g) "iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. L.vo 152/06";

per l'impianto di produzione calcestruzzo sito in Galatina (Le) c.da "Bruciate";

che alla suddetta istanza sono allegati in copia i seguenti documenti:

- D.D. n. 967 del 21/04/2011 (scad. 20/04/2015) di autorizzazione alla immissione sul suolo di acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili, ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 152/2006 e dell'art. 5 del Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 23.11.03;
- D.D. n. 946 del 26/04/2010 (scadenza 25/04/2025) di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006;
- D.D. n. 1677 del 06/08/2013 (scadenza 20/05/2018) di iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori di rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, al n. 16 della società Calcestruzzi S.p.A.;

che la ditta Calcestruzzi SpA, con sede legale in Bergamo, alla Via G. Camozzi n. 124 con nota acquisita al protocollo provinciale con il n. 25430 del 21 maggio 1998, ha presentato comunicazione di inizio attività ex artt. 31 e 33 del d. lgs. n. 22/97, ora artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di recupero di ceneri leggere da svolgersi presso l'impianto sito in Galatina c.da "Bruciate";

che, la Calcestruzzi S.p.A. è stata pertanto iscritta al nr. 13 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, relativamente alle seguenti tipologie ed operazioni di recupero di cui all'allegato 1 sub-allegato 1 del D. M. A. 05.02.1998:

Paragrafo 13, Tipologia 13.1, ceneri leggere CER 100102, 100117 operazioni di recupero R13 ed R5 - Quantità: 3000 t/a;

che, da ultimo con nota acquisita al prot. provinciale con il nr. 37558 del 19.05.2014, la ditta Calcestruzzi S.p.A. ha chiesto il rinnovo della predetta iscrizione;

che l'impianto è così composto:


- 1) **area stoccaggio inerti**, da cui le pale meccaniche prelevano il calcare e lo trasferiscono nelle tramogge metalliche;
- 2) **unità di dosaggio inerti**, costituita da una vasca alla base delle tramogge, dotate di valvole dosatrici elettropneumatiche; che consente il dosaggio e la miscelazione dei vari tipi di inerte e che scarica la miscela nel nastro trasportatore, sia le tramogge che il nastro sono completamente carenati;
- 3) **unità di stoccaggio di calce, cemento e ceneri**, costituita da quattro silos metallici equipaggiati ciascuno con un filtro a maniche montato sulla sommità (in sostituzione dell'unico filtro che serviva in precedenza tutti i silos) e da coclee dosatrici carenate che alimentano una tramoggia di carico;
- 4) **unità di stoccaggio e dosaggio dell'acqua e degli additivi**, costituita da serbatoi in metallo muniti di elettrovalvole, per l'immissione in betoniera;
- 5) **il punto di carico dei vari componenti nella betoniera**, costituito da una tramoggia convogliatrice nella quale affluiscono tutte le materie prime, munito di nebulizzatore di

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesco Dario Corsini il 10/07/2014 11.52.06

ai sensi degli artt. 20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2014 / 1454 del 10/07/2014

Registro: D622 2014 / 327 del 09/07/2014 REGALBO 2014 / 1711 del 14/07/2014



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
Agenzie Entrate
0004222 00006260 WDRUAD01
00008940 05/08/2014 14:16:38
4578-00088 910C075808883E70
IDENTIFICATIVO : 01082759656358

0 1 08 275965 635 8



acqua per l'abbattimento delle polveri e di tubo di aspirazione telescopico collegato ad un filtro a maniche;

- che presso l'area di stoccaggio degli Inerti (punto E1) si possono sviluppare emissioni diffuse di polveri per cui è previsto l'abbattimento delle polveri mediante un impianto di nebulizzazione di acqua;
- che le polveri generate dai silos di stoccaggio, vengono trattenute da n. 4 filtri a maniche, posti su ciascuno dei silos, dotati di camino di espulsione (punti E1 E3, E4, E5);
- che il punto di caricamento della betoniera è dotato di filtro a maniche co camino di espulsione (punto di emissione E69);
- che ARPA Puglia e Servizio Igiene Pubblica In Conferenza dei Servizi ha fissato quali valori limite la concentrazione di **5 mg/Nmc per le polveri totali diffuse (E1)** e la concentrazione di **20 mg/Nmc per le polveri totali nelle emissioni convogliate dai camini (E2-E6)**;

tanto premesso e considerato, vista la documentazione presente agli atti di questo Ufficio;

DETERMINA

- Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione allo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 152/2006 e dell'art. 15 comma 3 del R.R. 26/13;
 - lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006;
 - lettera g): iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- a favore della società Calcestruzzi S.p.A.**, con sede in Bergamo alla Via Camozzi n. 124, nella persona del procuratore speciale sig. Evaristo Rota, nato a Crotone il 14/06/1967, C. F. RTOVST 67H14 D122T, per l'impianto di produzione calcestruzzo **sito in Galatina (Le), c.da "Bruciate"**;


ACQUE METEORICHE

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è **autorizzata a scaricare sul suolo**, tramite subirrigazione, come da allegata planimetria, le acque meteoriche di dilavamento, successive a quelle di prima pioggia, provenienti dalle superfici di raccolta dell'opificio destinato a impianto di produzione calcestruzzo di che trattasi, con le seguenti prescrizioni:
 - reimpiegare all'interno del ciclo di produzione le acque meteoriche di prima pioggia raccolte in vasca tenuta stagna entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - provvedere alla periodica manutenzione del sistema di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento, rimuovendo il materiale grigliato ed i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio dal comparto di disoleazione.
 - effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 27/01/92 n. 95 e del D.M. 10/05/96 n. 392.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è **autorizzata alle emissioni in atmosfera**, con le seguenti prescrizioni:
 - l'attività dovrà rispettare i seguenti valori limite di concentrazione nell'atmosfera delle polveri totali diffuse (i campionamenti vanno effettuati presso il confine interno dell'impianto, in posizione sotto vento, tale da intercettare le particelle da esso trasportate, ovvero presso i quattro punti cardinali in condizioni di assenza di vento):
 - **polveri totali** nelle emissioni diffuse presso l'area di stoccaggio: **5 mg/Nm³**;
 - **polveri totali** nelle emissioni dei camini: **20 mg/Nm³**;





- i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
- ai risultati analitici saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
- la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato le analisi di cui ai punti precedenti almeno una volta all'anno e ne trasmetterà il referto al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL di Maglie e al Comune di Galatina (Le);
- la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito Internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D.G.R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
- la società nel futuro dovrà adeguare l'impianto alle migliori tecnologie disponibili e, anche nel caso di superamenti del limite di emissione, presenterà istanza di adeguamento dell'impianto all'ente competente, ai fini di una nuova autorizzazione;
- il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;

PROCEDURE SEMPLIFICATE

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è iscritta nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, al numero 13, per le tipologie, operazioni di recupero e quantitativi di seguito riportati:

Allegato 1 sub-allegato 1 del DMA 05.02.1998:

Tipologia 13.01	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali		
Provenienza	centrali termoelettriche		
Caratteristiche del rifiuto	e generalmente composto dall'80% circa di ceneri volanti e dal 20% circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2?10%); PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb; PCB, PCT < 25 ppm		
Codici CER 2002	[100102] [100117]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	Produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale	
Finalità dell'attività di recupero	Conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate.		
Quantità di rifiuti da recuperare richieste	3.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	3.000 t/a

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la capacità annua di recupero dell'impianto non eccederà la quantità di 3000 t;
- la capacità istantanea di messa in riserva dei rifiuti è determinata in 90 tonnellate;



- c) l'attività di recupero giornaliera assentita è < 10 t/g (limite dato dal combinato disposto della L. R. n° 11/2001, modificata dalla L.R. 17/2007, e dell'All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06, lett. z.b);
- d) l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- e) la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio della attività;
- f) la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
- g) la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
- h) effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- i) la presente determinazione non vale quale certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;
- j) la società nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale;
- L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
 - Per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;
 - la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 - questa Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;



- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
- Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Galatina (Le) ai fini del rilascio del titolo abilitativo finale di A.U.A., ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013;
- il Suap competente procederà, prima del rilascio dell'autorizzazione, alle verifiche previste dal D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- Demandare al SUAP del Comune di Galatina (Le) la trasmissione del titolo abilitativo finale di A. U. A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:
 - società Calcestruzzi S.p.A.;
 - Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
 - Polizia Provinciale;
 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ausl Lecce Area Nord;
 - ARPA Puglia - Dap di Lecce;
 - Regione Puglia Ufficio Rifiuti;
 - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce;
- L'ARPA Puglia avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni ai camini dell'impianto, con periodicità almeno biennale;

Gli estremi del presente atto saranno pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mario Manna

Il Funzionario Istruttore
D.ssa Maria Grazia La Ferrara


SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Corsini)



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Francesco Dario Corsini il 10/07/2014 11:52:06
ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005
Determina: 2014 / 1454 del 10/07/2014
Registro.: D622 2014 / 327 del 09/07/2014 REGALBO 2014 / 1711 del 14/07/2014

30/AL
 IN
 (CA)
 JRA
 24/11
 E

INGRESSO / USCITA



13.856

